

FONDAZIONE CASA ALPINA PAOLO CABRINI

SOCI BENEMERITI

REGOLAMENTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 2022

INTRODUZIONE

a) La presenza dei Soci Benemeriti nell'Ente Morale "Colonia Alpina di Cerea" è stata prevista dagli stessi Fondatori nell'originario Statuto del 1927. Tale presenza fu poi ripresa e valorizzata dal nuovo Statuto della "Casa Alpina Cabrini Bresciani" (1995).

In seguito, la crescente importanza che l'apporto del volontariato assunse nella gestione dell'Ente, indusse gli Amministratori dell'epoca a varare un primo documento normativo rappresentato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7 marzo 1997 n. 14. Con il successivo Regolamento dei Soci Benemeriti, adottato dallo stesso Ente con deliberazione n. 44 del tre ottobre 2008, venne infine compiutamente definito il ruolo istituzionale dei Soci Benemeriti.

b) Con il Decreto della Direzione Regionale Enti Locali n. 108 del 14 giugno 2019, si concludeva positivamente l'iter di trasformazione dell'Ente Morale "**Casa alpina Cabrini Bresciani**", ex IPAB con personalità giuridica di diritto pubblico, in "**Fondazione Casa alpina Paolo Cabrini**", avente personalità giuridica di diritto privato.

c) Lo Statuto della nuova Fondazione, approvato dal C.d.A con deliberazione N. 11 del 22 marzo 2019, mantiene pressoché inalterati i requisiti di nomina dei Soci Benemeriti ma assegna

all'Assemblea degli stessi Soci il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- d) Al fine di procedere al rinnovo delle cariche come da nuovo Statuto, il C.d.A. , con delibera n. 28 del 13 Giugno 2019 apportò una parziale modifica al Regolamento dei Soci. A distanza di tre anni dalla trasformazione dell'Ente vengono ora conformati ai dettami dello Statuto della Fondazione tutti gli articoli e i contenuti del Regolamento 03 ottobre 2008.
- e) La prima parte del presente Regolamento riporta il testo integrale dell'articolo n. 9 dello Statuto della Fondazione e il dispositivo della deliberazione 7 marzo 1997 n. 14 .

I^ PARTE: TESTI DI RIFERIMENTO

Statuto della Fondazione (stralcio)

ARTICOLO 9 – SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti della Fondazione, oltre a quelli iscritti nell' albo dei Soci Benemeriti dell'ex Ente Morale Casa Alpina Cabrini Bresciani, tutti i privati, enti e istituti che:

- a) Elargiscano in una sola volta una somma non inferiore a 500,00 euro.
- b) Effettuino donazioni di beni mobili e/o immobili per un importo equivalente o superiore a quello della lettera a).
- c) Effettuino a favore della Fondazione, prestazioni d'opera, di servizi e/o professionali, senza remunerazione, quando il valore complessivo di queste raggiunga un importo pari o superiore a quello della lettera a).

Sarà il Consiglio di Amministrazione a sancire, attraverso apposito provvedimento, l'ingresso di un nuovo Socio.

Il titolo di Socio Benemerito non è revocabile.

L'elenco dei Soci sarà oggetto di aggiornamenti con cadenza almeno annuale.

I Soci Benemeriti hanno diritto di nominare 7 (sette) rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, scelti nel loro ambito, regolarmente iscritti nell'albo dei Soci.

Deliberazione del C.d.A n. 14 del 07 marzo 1997 (stralcio)

(...) Il Consiglio di Amministrazione (..omissis..) ritenuto di dover stabilire dei criteri di valutazione del lavoro svolto dai volontari al fine della attribuzione da parte del C.d.A. del titolo di "Socio Benemerito," fissando delle regole da seguire a partire dal campo di lavoro dell'estate 1995, e cioè dall'entrata in vigore del nuovo articolo 6 dello Statuto e per tutti i campi, soggiorni di lavoro ed interventi programmati e non che si rendessero necessari per mantenere efficiente la Casa Alpina. (..omissis..) (**)

DELIBERA:

1) di approvare i seguenti criteri di valutazione per la nomina dei nuovi Soci Benemeriti, in applicazione della lettera c) dell'art. n. 6 dello Statuto: (**)

- A) L'attribuzione del titolo di "Socio Benemerito" viene sancita dal C.d.A. ai sensi dell'art. 6 ultimo comma dello Statuto vigente. (**)
- B) Nel provvedimento di nomina dovrà risultare, attraverso un apposito allegato, il tipo e la qualità del lavoro e/o delle prestazioni professionali svolte da ciascun candidato al titolo . La breve descrizione delle opere svolte sarà stesa e sottoscritta dal Presidente e da un Consigliere all'uopo delegato e dovrà comprendere elementi certi di valutazione che consentano di quantificare il valore del lavoro prestato a favore dell'Ente in modo che questo risulti conforme a quanto stabilito dall'art. 6 lettera a) e lettera c) dello Statuto vigente. (**)
- C) La relazione riguardante un medesimo aspirante potrà riferirsi a varie prestazioni effettuate nel tempo e l'attribuzione del titolo avverrà solo quando queste saranno quantificabili in una somma pari o superiore a quanto stabilito dal citato art. 6 dello Statuto vigente. (.omissis.) (**)

(**) *Tutte le citazioni dell'articolo 6 dello statuto dell'ex Ente Morale "Casa Alpina Cabrini Bresciani", vanno ora riferite all'Art. N° 9 dello Statuto della "Fondazione Casa Alpina Paolo Cabrini".*

II^ PARTE: NORMA ATTUATIVA

Articolo 1) Il presente Regolamento dei Soci Benemeriti sostituisce integralmente il precedente Regolamento Soci del 2008, modificato con la deliberazione del C.d.A. 13 giugno 2019 N. 28.

E' fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione del C.d.A n. 14 del 7 marzo 1997.

III^ PARTE: NORME DI NOMINA—MISSIONI DI LAVORO

Articolo 2) Nel caso di attribuzione del titolo di Socio Benemerito per elargizione di somme di denaro o la donazione di beni, (art. 9 lettere **a**) e **b**) dello Statuto) il valore della donazione dovrà essere riportato nel testo del provvedimento deliberativo.

Articolo 3) Nei provvedimenti di nomina a Socio Benemerito per prestazioni professionali o di lavoro, o per servizi resi alla Fondazione in forma gratuita, da Professionisti e/o Volontari, (articolo 9

lettera c) dello Statuto) dovranno essere brevemente riportati la natura e il valore delle prestazioni effettuate.

Articolo 4) Nell'ambito degli interventi programmati dal C.d.A. per mantenere efficiente la Casa Alpina, è prevista l'organizzazione di "campi di lavoro" (di seguito "missioni di lavoro"). Si tratta di missioni che si svolgono presso la casa alpina e che prevedono la partecipazione di Soci e Volontari. La partecipazione dei volontari è libera e gratuita come pure le prestazioni svolte dagli stessi. La Fondazione sosterrà le spese per l'ospitalità dei partecipanti e per l'acquisto dei materiali e dei prodotti necessari. Il lavoro svolto dai volontari sarà considerato ai fini di conseguire il titolo di Socio Benemerito ai sensi dell'art.n.9, lettera c) dello Statuto.

Articolo 5) Le missioni di lavoro sono finalizzate alle manutenzioni generiche della casa e delle aree esterne. Sono esclusi lavori che comportino rischi o pericoli di varia natura a carico dei partecipanti ; lavori che richiedano l'intervento di personale specializzato e lavori per i quali siano richieste autorizzazioni preventive da parte delle autorità competenti. Ogni intervento (anche minimo) sulle strutture o che comporti modifiche degli assetti interni ed esterni deve essere programmato e condiviso dal C.d.A e, quando occorre, valutato preventivamente da un tecnico di fiducia. Le missioni di lavoro sono condotte e dirette dal Presidente o da un Consigliere, responsabile dell'organizzazione.

Articolo 6) Il valore stimato dei lavori programmati dovrà essere superiore ai costi previsti. In caso contrario, la missione non avrà le caratteristiche di una missione di lavoro. Per tale motivo e per ragioni di sicurezza, il numero dei partecipanti dovrà essere commisurato all'entità dei lavori da svolgere.

Articolo 7) Nel modulo di missione, compilato dal Presidente, o dal Consigliere responsabile, al termine della missione, dovranno essere riportati i dati essenziali per la successiva assegnazione delle quote ai partecipanti, utili a conseguire il titolo di Socio Benemerito. Nelle apposite caselle del modulo andranno inseriti i dati seguenti:

Casella (1) Data della missione di lavoro

Casella (2) Breve descrizione dei lavori effettuati;

Casella (3) Elenco nominativo dei partecipanti;

Casella (4) Stima complessiva dei lavori effettuati (anche calcolata sulla base delle ore di lavoro);

Modulo missioni (fac. simile), Inserimento dei dati per il calcolo delle quote:

MISSIONE n. 4 / 2022	Casella (1) Data della Missione: Cerea li.....
PER IL SEGUENTE MOTIVO: (descrizione lavori)	Casella (2) Missione di lavoro : Riordino camere e pulizie, Rimontaggio dei mobili della dispensa; Sgombero dei saloni e pulizia del bagni esterni..
ELENCO NOMINATIVO PARTECIPANTI	Casella (3) 1 Rossi Giovanni, 2 Bianchi Mario, 3 Verdi Enrica , 4 Celeste Annamaria, 5 Negri Amedeo, 6 Viola Valentina..

Articolo 8) . La sintesi delle missioni di lavoro si esegue almeno una volta all'anno stilando l'elenco completo dei partecipanti intervenuti nelle varie missioni e calcolando la somma totale dei lavori eseguiti nel periodo considerato (max. un anno). L'attribuzione delle quote in €, l'aggiornamento dei punteggi e dell'Albo dei Soci Benemeriti dovranno essere effettuati con cadenza almeno annuale, come previsto dall'art. n. 9 dello Statuto e dell' art. n. 12 del presente Regolamento

Calcolo delle quote e dei valori: (nell'esempio seguente vengono utilizzati i dati della singola missione, riportati nella tabella precedente.)

- a) N. dei partecipanti: 6 (sei)
- b) N. delle quote =: partecipanti n. 6 X 5* = 30 Quote. (5* è un numero convenzionale prestabilito).
- c) Valore delle quote = Valore stimato dei lavori (€540,00) / N. delle Quote (30) = € 18.00 per ogni quota.

Articolo 9) Ad ogni partecipante non potrà essere attribuito un numero di quote inferiore ad 1 (una) e superiore a (dieci). Le quote devono essere assegnate anche ai partecipanti che già detengono il titolo di Socio Benemerito.

Assegnazione delle quote in €. ai singoli partecipanti, (esempio)

Cognome e nome	N° quote assegnate	Valore quota	Valore €.
1. Rossi Giovanni	04	€. 18.00	€. 72.00
2. Bianchi Mario	03	€. 18.00	€. 54.00
3. Verdi Enrica	08	€. 18.00	€. 144.00
4. Celeste Annamaria	04	€. 18.00	€. 72,00
5. Negri Amedeo	05	€. 18.00	€. 90,00
6. Viola Valentina..	06	€. 18.00	€. 108,00
Totale: Partecipanti n. 6 x 5 — =	30 x _____	€. 18.00 _____ =	€. 540.00

Articolo 10) Il valore previsto dallo Statuto, che dà titolo alla nomina è di €.500,00 . Tale valore può essere raggiunto anche attraverso varie prestazioni effettuate nel tempo, come previsto alla lettera C) della deliberazione 7 marzo 1997 n. 14 riportata nella I^ parte del presente Regolamento.

Articolo 11) La proposta di nomina viene fatta dal Presidente al C.d.A. L'interessato deve sottoscrivere il proprio consenso all'iscrizione nell'elenco dei Soci Benemeriti. I minorenni non possono essere nominati Soci Benemeriti.

IV^ PARTE: PROPRIETA' DEL TITOLO

Articolo 12) In considerazione del bene fatto all'Ente il titolo di Socio Benemerito è da considerarsi perpetuo e non è revocabile dagli Organi Amministrativi dell'Ente. Nessun obbligo permane a carico del Socio al fine di mantenere il titolo.

Articolo 13) L'aggiornamento periodico dell'elenco dei Soci, previsto alla lettera c) dell'art. n. 9 dello Statuto, deve limitarsi all' inserimento dei nuovi Soci e alla annotazione dei Soci deceduti o che

si siano avvalsi della facoltà di recesso. Quest' ultima può essere esercitata dal Socio mediante semplice comunicazione scritta, firmata dall'interessato. Il C.d.A. ne prenderà formalmente atto. Il Socio che abbia esercitato la facoltà di recesso non può partecipare all'Assemblea dei Soci.

Articolo 14) Ai Soci Benemeriti, riuniti in Assemblea, compete la nomina di 7 (sette) rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, scelti nel loro ambito e regolarmente iscritti nell'albo dei Soci. I Soci Benemeriti non avranno nessuna altra ingerenza nella amministrazione dell'Ente.

V^ PARTE: ASSEMBLEA DEI SOCI BENEMERITI

Articolo 15) L'Assemblea dei Soci Benemeriti è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in facoltà dell'art. n. 12 dello Statuto al fine di procedere alle nomine di propria competenza in seno al Consiglio di Amministrazione. Eventuali altre riunioni dei Soci Benemeriti, promosse dal C.d.A., potranno liberamente svolgersi ma non avranno potere deliberativo sulle funzioni di governo.

Articolo 16) L'Assemblea dei Soci Benemeriti è convocata con lettera inviata a tutti i Soci all'indirizzo risultante dall'Albo dei Soci. La lettera dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, il luogo dell'adunanza, il foglio vidimato per l'esercizio della delega, il numero dei Consiglieri da eleggere, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione è effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Articolo 17) L'Assemblea è validamente costituita:

- In prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei Soci;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo 18) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nell'albo dei Soci. Tutti i Soci Benemeriti hanno diritto ad un solo voto. Le persone giuridiche, quali Province, Comuni, Regioni, le Istituzioni, le Associazioni e gli Enti, iscritti all'albo dei Soci, potranno esprimere il loro voto attraverso un proprio rappresentante. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Ente. In sua assenza, la nomina del Segretario - che può essere scelto anche fra i non Soci - è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea nomina con la maggioranza dei voti presenti, due scrutatori.

Articolo 20) Il Presidente dell'Assemblea, assistito dal Segretario e dagli scrutatori,

- verifica la regolarità della costituzione;
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- dichiara preliminarmente il numero dei Consiglieri da eleggere;
- verifica la compatibilità dei candidati in ordine alla loro residenza (art. n. 12 dello Statuto);
- espone le modalità di voto all'Assemblea;
- presiede infine al regolare svolgimento delle operazioni di voto ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 21) I rappresentanti dei Soci Benemeriti in seno al C.d.A. vengono eletti dall'Assemblea con votazione segreta. A ciascun votante sarà consegnata una scheda contrassegnata, con l'elenco dei candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione. La scelta del voto è libera e i Soci hanno la facoltà di votare candidati diversi da quelli proposti. Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità del numero dei voti ottenuti da due o più candidati, si dovrà procedere ad una seconda votazione di ballottaggio. Se il risultato della seconda votazione dovesse ancora essere pari, sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo dei Soci Benemeriti.

VI^ PARTE: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22) Per l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, dimissionari, ecc., eletti dai Soci in seno al C.d.A., sarà possibile ricorrere alla graduatoria dei candidati non eletti nell'ultima Assemblea. Tale graduatoria farà parte della documentazione da trascrivere nei verbali dell'Assemblea. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro resterà in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il Consigliere surrogato (Art. n. 12 dello Statuto) .

Articolo 23) Soltanto nella prima Assemblea, convocata in seguito alla trasformazione dell'IPAB "Casa Alpina Cabrini Bresciani" in Fondazione "Casa Alpina Paolo Cabrini," i Consiglieri da eleggere saranno sette, due dei quali (quelli che otterranno il maggior numero di voti) rimarranno in carica per 4 anni, mentre gli altri cinque avranno un mandato di due anni. In seguito si procederà a termini dell'art. n. 12 dello Statuto.

Articolo 24) Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del vigente codice civile, delle leggi in materia vigenti, dello Statuto dell'Ente e del giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Cerea li_21 APRILE 2022

F.to Il Presidente Bedoni Mattia

F.to Il Consiglio di Amministrazione: